

Pubblicato il 22/01/2024

N. 00664/2024REG.PROV.COLL.
N. 04306/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4306 del 2023, proposto dal dottor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Attilio Turchetta, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;

contro

la dottoressa -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Coccoli, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;

la Regione Lazio, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;

l'Ente Parco naturale regionale dei -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Scacchi, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzo n. 19;

il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Contieri e Francesco Scittarelli, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. -OMISSIS-, resa tra le parti nel giudizio che ha ad oggetto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. -OMISSIS-.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della dottoressa -OMISSIS-, della Regione Lazio, dell'Ente Parco naturale regionale dei -OMISSIS- e del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;

FATTO e DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l'appello proposto dal dottor -OMISSIS- avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio del -OMISSIS-, pronunciata nel giudizio di ottemperanza della sentenza del medesimo T.a.r. del -OMISSIS-.

2. Nel giudizio di cognizione la ricorrente, dottoressa -OMISSIS-, ha impugnato i provvedimenti di nomina dei direttori dell'Ente regionale Parco naturale regionale dei -OMISSIS-, nonché i relativi atti presupposti, domandandone l'annullamento.

3. La ricorrente è stata dirigente della Regione Lazio a partire dal -OMISSIS- e ha ricoperto la carica di dirigente dell'area amministrativa presso l'Ente Parco naturale regionale dei -OMISSIS- a far data dall'1 agosto 2011 sino al febbraio

2020, per un totale di 8 anni e 3 mesi.

3.1. Ai sensi della previsione di cui all'art. 24 della legge regionale n. 29/1997, la Regione Lazio ha provveduto all'aggiornamento dell'elenco regionale dei direttori degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali e ha avviato la procedura per il conferimento del posto di direttore dell'Ente Parco, inserendo fra i nominativi anche la ricorrente.

3.2. Con la nota del 18 novembre 2019, è stata inviata la terna dei nominati dei soggetti nominabili alla carica di Direttore, che comprendeva la dottoressa -OMISSIS-, il dottor -OMISSIS- ed il dottor -OMISSIS-.

3.3. Con la nota del 16 dicembre 2019, il presidente dell'ente ha trasmesso alla Regione una nuova terna, con la motivazione di dover emendare un (non precisato) errore contenuto nella prima nota.

3.4. Il nominativo della dottoressa -OMISSIS- permaneva in questa terna ed era inserito, in sostituzione del dottor -OMISSIS-, il nominativo del dottor -OMISSIS-.

3.5. Con il decreto n. -OMISSIS-, il Presidente della Regione Lazio ha nominato, all'esito del procedimento, il dottor -OMISSIS-.

3.6. La dottoressa -OMISSIS- ha proposto il ricorso n.r.g. -OMISSIS- dinanzi al T.a.r. per il Lazio, con il quale ha domandato l'annullamento del decreto di nomina del dottor -OMISSIS-.

3.7. Con la nota prot. n. -OMISSIS-, il dottor -OMISSIS- ha presentato le dimissioni e il Presidente del Parco regionale dei -OMISSIS-, con nota del 2 settembre 2020 prot. nr. 2089, ha comunicato alla Regione Lazio una nuova terna di nomi fra cui scegliere il suo sostituto, ricomprensente i dottori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-.

3.8. Con il decreto del Presidente della Regione Lazio n. -OMISSIS-, il signor -OMISSIS- è stato nominato direttore del predetto ente.

3.9. Con il successivo ricorso n.r.g. -OMISSIS-, la dottoressa -OMISSIS- ha impugnato innanzi al T.a.r. per il Lazio quale direttore dell'ente-parco, domandandone l'annullamento, nonché la nota prot. -OMISSIS- del Presidente dell'Ente regionale "Parco naturale regionale dei -OMISSIS-" con la quale è stata individuata la terna ai fini della nomina del Direttore dell'ente.

4. Nei giudizi innanzi al T.a.r. per il Lazio, si sono costituiti in giudizio la regione Lazio e il controinteressato -OMISSIS-, mentre non si è costituito il dottor -OMISSIS-, ancorché ritualmente intimato.

5. Con la sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per il Lazio, dopo averli riuniti, ha accolto entrambi i ricorsi e ha condannato la Regione Lazio al pagamento delle spese del giudizio.

6. Successivamente alla pronuncia della sentenza di cognizione, la Regione ha individuato una terza rosa di candidati, differente dalle precedenti due e che non contemplava la dottoressa -OMISSIS-, e ha poi nominato il dottor -OMISSIS- quale direttore dell'ente regionale, con il provvedimento del Presidente della Regione Lazio n. -OMISSIS-.

7. Questo provvedimento è stato impugnato dalla dottoressa -OMISSIS- con il ricorso per l'ottemperanza.

7.1. Si sono costituiti nel giudizio di ottemperanza la Regione Lazio, l'Ente parco e il dottor -OMISSIS-, resistendo al ricorso.

7.2. Risulta intervenuto *ad adiuvandum* il Comune di -OMISSIS-.

8. Con la sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. ha accolto il ricorso e condannato la Regione Lazio al pagamento delle spese di lite.

8.1. Il dottor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza di primo grado, formulando un unico motivo di appello, articolato in più censure, e riproponendo le difese avverso i motivi di ricorso della dottoressa -OMISSIS- assorbiti dal T.a.r..

8.2. Si sono costituiti la Regione Lazio e l'Ente parco, domandando l'accoglimento dell'appello, e la dottoressa -OMISSIS- e il Comune di -OMISSIS-, domandandone il rigetto.

8.3. Con la memoria del 5 giugno 2023, la dottoressa -OMISSIS- ha riproposto i motivi di ricorso che il T.a.r. ha dichiarato assorbiti e con una distinta memoria, depositata in pari data, si è difesa nel merito.

8.4. Il 5 giugno 2023, il Comune di -OMISSIS- ha depositato la sua memoria difensiva, con la quale si è soffermata, principalmente, sull'ammissibilità del suo intervento nel presente giudizio.

8.5. Con la memoria del 26 settembre 2023, la dottoressa -OMISSIS- ha evidenziato che *“...il Consiglio di Stato - anche qualora accolga l'appello, non ritenendo sussistente la fattispecie di nullità dichiarata dal TAR - non potrà che consentire al ricorrente in primo grado di procedere alla riassunzione del giudizio dinanzi al medesimo TAR, innanzi al quale il processo potrà proseguire, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda di annullamento, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, c.p.a.”*.

Si soggiunge, dunque, che *“devono ritenersi inammissibili tutte le censure e le doglianze di controparte concernenti profili d'illegittimità dell'operato della Pubblica Amministrazione ex art. 21-octies, comma 1, L. n. 241/1990, trattandosi di motivi non soltanto non esaminati dal TAR adito ma che - in ossequio al già citato principio del doppio grado di giudizio - rientrano nella competenza esclusiva del Giudice di prime cure”*.

Nel merito, l'interessata evidenzia che per esserci la corretta ottemperanza del giudicato, l'ente parco avrebbe dovuto *“o inserire la dott.ssa -OMISSIS- nella terza terna dei candidati”* oppure *“quantomeno, prendere in considerazione la specifica posizione rivestita dalla dott.ssa -OMISSIS-... esplicitando le ragioni sottese alla scelta di non inserirla nella terza terna dei candidati”*.

8.6. Il 3 ottobre 2023, la Regione Lazio ha depositato un documento dal quale emerge che la dottoressa -OMISSIS- è stata collocata a riposo a decorrere dal

1 settembre 2023, con determinazione n. -OMISSIS-.

9. Alla camera di consiglio del 12 ottobre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

10. *In limine litis*, va evidenziato che la Regione ha dato atto dell'avvenuto collocamento a riposo della dottoressa -OMISSIS- a partire dal 1 settembre 2023, eccependo l'insussistenza di un interesse alla decisione della domanda di nullità proposta dalla dottoressa -OMISSIS- in sede di giudizio d'ottemperanza.

10.1. La dottoressa -OMISSIS-, preso atto della produzione documentale del 3 ottobre 2023, avvenuta dopo la scadenza per il deposito delle memorie di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a., ha dichiarato, nella prima (e unica) difesa utile (rimasta), ossia durante la discussione orale svoltasi in camera di consiglio, la sussistenza dell'interesse a ottenere comunque la pronuncia sulla domanda di nullità proposta in primo grado ai fini risarcitori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a..

Tale dichiarazione risulta ammissibile nella forma, non potendosi pretendere, nel caso di specie, il rispetto delle forme e dei termini di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a. (così come previsto, di regola, da Cons. Stato, Ad. plen., 13 luglio 2022 n. 8, §. 17).

Essa risulta, altresì, ammissibile nella sostanza, per le ragioni che si espongono.

10.2. L'art. 34, comma 3, c.p.a. dispone che: *“Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.”*.

La norma prevede un meccanismo di “conversione” della pronuncia costitutiva di annullamento, ex art. 29 c.p.a., in pronuncia di accertamento dell'illegittimità *“se sussiste l'interesse ai fini risarcitori”*.

La *ratio* di tale meccanismo mira ad assicurare, in coerenza con l'art. 1 del c.p.a., una “tutela effettiva” del cittadino anche nel caso in cui – “*nel corso del giudizio*” – sia divenuta impossibile la tutela in forma specifica tramite l'annullamento dell'atto, ma si possa (e si debba) comunque fornire una tutela per equivalente. Il risarcimento diventa, così, l'unica forma di tutela cui l'interessato – illegittimamente colpito da un provvedimento viziato e lesivo – può aspirare.

La richiamata sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 8 del 2022 ha chiarito che, per procedersi all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., è sufficiente la dichiarazione di tale interesse, che può dunque essere anche solo astrattamente configurabile (come nel caso, ad esempio, dell'interesse morale della parte).

10.3. Orbene, anche se il dettato del comma 3 dell'art. 34 fa esplicito riferimento (soltanto) all'azione di annullamento, la medesima *ratio legis* impone di ritenere, ad avviso del Collegio, che il meccanismo di conversione possa essere invocato anche da chi rischia di perdere il bene della vita non a causa di un provvedimento illegittimo *tout court*, di cui “*non risulta più utile l'annullamento*”, ma a causa di un provvedimento nullo per violazione di un giudicato, nel caso in cui – sempre “*nel corso del giudizio*” – sia sopravvenuta la carenza d'interesse a una pronuncia sulla sussistenza di questo profilo di illegittimità.

Tale conclusione discende dalla inderogabile necessità, per la giurisdizione amministrativa, di assicurare anche nel giudizio di ottemperanza “*una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo*”, secondo quanto stabilito dall'art. 1 c.p.a.. Questa norma, che pone all'inizio del codice del processo il fondamentale principio di effettività, deve assurgere a guida esegetica anche per l'interpretazione e l'applicazione delle altre disposizioni

del codice, ivi compreso l'art. 34, comma 3, qui in questione.

In caso contrario, la mera inerzia dell'amministrazione di fronte a una pronuncia del giudice rischierebbe di rendere inutile la pretesa del cittadino alla sua esecuzione, con perdita definitiva (anche "per equivalente") del bene della vita cui è preordinata la domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato e conseguente lesione anche del principio di effettività della tutela.

In definitiva, come chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio (Ad. Plen., n. 2 del 2017), l'esecuzione della pronuncia giurisdizionale, espressione indefettibile del principio di effettività della tutela, ove non attuabile in forma specifica (*in re o in kind*), va garantita per equivalente (*in money*), attraverso la traduzione in termini valoristici del bene non più conseguibile in termini reali.

In altri termini, a conferma della lettura estensiva proposta, va ritenuto che la norma di cui all'art. 34, comma 3, c.p.a., lungi dall'atteggiarsi a prescrizione eccezionale, costituisca estrinsecazione di un principio generale che, in ossequio a consolidati canoni processuali, consente l'*emendatio* riduttiva di ogni domanda volta all'accertamento dell'invalidità del provvedimento amministrativo, ivi compresa la patologia più radicale di cui all'art. 21-*septies* della legge n. 241 del 1990.

Alla stregua di quanto esposto, anche chi ha proposto azione di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. potrà (limitarsi a) domandare – come avvenuto nel caso di specie – l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini esclusivamente risarcitori ex art. 34, comma 3, del medesimo codice.

10.4. Ad ogni modo, anche qualora la suddetta domanda di accertamento dell'illegittimità del provvedimento gravato non fosse stata proposta, l'impugnazione avrebbe dovuto essere scrutinata.

Questa Sezione ha ribadito, di recente, che "*la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse postula l'accertamento dell'inutilità della*

sentenza, e cioè che la modificazione della situazione di fatto e di diritto intervenuta in corso di causa impedisce di riconoscere in capo al ricorrente alcun interesse, anche meramente strumentale e morale, alla decisione (cfr. ex multis, tra le più recenti, Consiglio di Stato sez. V, 27 ottobre 2021, n. 7228; Consiglio di Stato sez. V, 23 agosto 2021, n. 5978; Consiglio di Stato sez. II, 09 agosto 2021, n. 5811)” (Cons. Stato, sez. IV, 14 settembre 2023 n. 8322).

Nel caso di specie, risulta evidente che, malgrado l'avvenuto pensionamento, la ricorrente conserva comunque un interesse almeno morale alla decisione del ricorso ex art. 112 c.p.a., trattandosi di questioni comunque attinenti alla sua sfera professionale e alle gratificazioni, anche di carattere personale, che si possono ritrarre anche solo dalla possibilità di una nomina a un incarico apicale.

11. Così delimitato il *thema decidendum*, può procedersi all'esame delle censure di parte appellante.

11.1. Con il gravame, l'appellante deduce che la sentenza di cognizione pronunciata dal T.a.r. “*non obbligava affatto a riutilizzare la prima terna di nominativi del 2019 (ove era presente la -OMISSIS- ed il dimissionario -OMISSIS-) o quella successiva del 2020 (ove la -OMISSIS- era rimasta esclusa) ma imponeva semplicemente all'Ente Parco di individuare, a sua scelta, una terna di nominativi procedendo ad una doverosa esposizione delle ragioni che avevano condotto ad una determinata decisione, senza necessità di una diffusa esternazione dell'iter valutativo compiuto dall'Amministrazione*”.

L'appellante afferma che il provvedimento adottato contiene – a suo dire – una congrua motivazione, enunciata anche nel verbale della seduta consiglio direttivo del 5 agosto 22, nel corso della quale si è proceduto ad individuare ed indicare la terna dei soggetti nominabili alla carica di direttore dell'ente.

L'appellante soggiunge, inoltre, che “*la sentenza impugnata sorvola su una circostanza ostativa alla nomina della dr. -OMISSIS- che è quella della sua imminente*

messa a riposo nella prossima estate 2023 (All. n. 15 – Nota R. Lazio del -OMISSIS-). La -OMISSIS-, infatti, per raggiunti limiti di età, andrà in pensione nell'estate 2023 per cui la sua nomina nella terna non avrebbe potuto soddisfare – tra l'altro - il criterio del risparmio di spesa indicato dal TAR nella sentenza n. -OMISSIS- e dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco né soddisfare il limite quinquennale dell'incarico”.

Si deduce, ancora, che la Regione Lazio avrebbe rappresentato nell'ambito del giudizio di primo grado che la dottoressa -OMISSIS- non avrebbe potuto essere nominata in applicazione del criterio di rotazione degli incarichi, avendo già esaurito il periodo di tempo di permanenza presso l'ente pubblico, presso il quale era rimasta per 15 anni in veste di dirigente amministrativo.

Si afferma, infine, che la sentenza non avrebbe colto la differenza, in punto di completezza di motivazione e legittimità degli atti del procedimento, fra il provvedimento di nomina del signor -OMISSIS- e i provvedimenti di nomina precedenti, annullati nel giudizio di cognizione.

L'appellante articola poi le sue difese avverso quei motivi di censura proposti dalla dottoressa -OMISSIS- e assorbiti in primo grado.

11.2. Il motivo di appello è infondato.

11.3. Prima di procedere alla specifica disamina delle doglianze il Collegio intende ribadire il consolidato orientamento di questo Consiglio secondo cui *“...la portata effettiva del giudicato va ricostruita sulla base di una lettura congiunta del dispositivo della sentenza e della parte motiva, che vanno inoltre correlate ai dati oggettivi di identificazione delle domande ("causa petendi" e "petitum") proposte dalla parte ricorrente, considerando che il potere residuo dell'amministrazione in sede di riedizione del potere dopo una pronuncia di annullamento va delimitato con riferimento al tipo di vizio riscontrato e che, in ogni caso, l'effetto conformativo si estende all'obbligo di porre in essere una attività successiva conforme ai canoni di legittimità individuati dalla pronuncia da eseguire...”* (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 luglio 2022, n. 5880).

11.4. In applicazione del principio di diritto richiamato, vanno riportati i passaggi rilevanti del giudizio di cognizione e della sentenza resa nel successivo giudizio di ottemperanza.

11.4.1. Con la sentenza n. -OMISSIS-, pronunciata nel giudizio di cognizione, il T.a.r. è giunto all'annullamento dei provvedimenti sulla base dei seguenti passaggi salienti della motivazione, di cui è necessario dare testualmente conto per la decisione dell'odierno giudizio:

- i) nonostante il carattere fiduciario della nomina, l'esercizio di questo potere (sia in termini di conferimento che di revoca dell'incarico) non può avvenire “*ad libitum*”, essendo comunque necessaria una motivazione specificamente rapportata alla fiduciarità dell'incarico;
- ii) nel caso in esame i provvedimenti impugnati, unitariamente valutati, risultano arbitrari e sostanzialmente sanzionatori;
- iii) sebbene, quindi, l'amministrazione goda della più ampia discrezionalità nella scelta del nominativo, tale scelta deve essere ispirata a principi di buon andamento e buona amministrazione e non può, invece, concretizzarsi in attività meramente sanzionatoria e anti economica;
- iv) nel caso in esame, la ricorrente, che era la candidata con maggiore esperienza nel settore (per avere la stessa svolto quello stesso incarico di fatto nel corso del passato decennio) non è stata nominata all'esito della prima procedura e, addirittura, è stata esclusa anche dalla terna di soggetti proposti nella seconda valutazione;
- v) a ciò si aggiunga che la scelta dell'amministrazione non è stata sostenuta da alcuna motivazione né fattuale né di opportunità, ma risulta invece larvamente sanzionatoria, laddove si consideri che nel lasso temporale intercorso fra l'emissione dei due provvedimenti impugnati la ricorrente aveva già agito innanzi al presente T.A.R. per ottenere l'annullamento dell'atto di

nomina;

vi) lo sviluppo degli eventi fa emergere indubbiamente il carattere illogico e arbitrario dei provvedimenti assunti, avendo l'amministrazione, al momento delle dimissioni del Direttore neo nominato, già a disposizione la terna di soggetti idonei da cui attingere, e non comprendendosi dunque la necessità di individuarne di diversi per provvedere alla sostituzione del primo;

vii) l'*iter* logico seguito dall'amministrazione non è enucleabile dallo sviluppo della vicenda amministrativa e non emerge parimenti dal contenuto dei provvedimenti impugnati, dove l'amministrazione si è limitata a evidenziare la capacità e idoneità della figura professionale prescelta, invece di dare atto delle ragioni che hanno portato – a breve distanza di tempo – all'individuazione di soggetti diversi per la seconda terna rispetto alla prima;

viii) i provvedimenti impugnati, quindi, difettano di quella motivazione comunque richiesta anche nell'esercizio di un potere discrezionale e necessaria per rendere intellegibile la condotta dall'amministrazione, soprattutto se ondivaga come nel caso in esame.

11.4.2. Con la sentenza n. -OMISSIS-, pronunciata nel giudizio di ottemperanza, il T.a.r.:

i) ha dichiarato di aver accolto i ricorsi presentati dall'odierna ricorrente e annullato i provvedimenti impugnati nella precedente fase di cognizione del processo, evidenziando in motivazione il carattere *“illogico e arbitrario dei provvedimenti assunti, avendo l'amministrazione, al momento delle dimissioni del Direttore neo nominato, già a disposizione la terna di soggetti idonei da cui attingere, e non comprendendosi dunque la necessità di individuarne di diversi per provvedere alla sostituzione del primo”*;

ii) ha affermato che, ciononostante, l'Amministrazione ha individuato una terza rosa di candidati, ancora differente dalle precedenti due, perpetrando il

già censurato eccesso di potere;

iii) ha accertato che, *“sulla scorta della ricostruzione fattuale della vicenda oggetto del giudizio, del vincolo conformativo discendente dalla sentenza oggetto di ottemperanza, dell’agere amministrativo concretamente posto in essere dall’amministrazione in sede di riesercizio del potere, nonché dei principi giurisprudenziali innanzi richiamati - la p.a. resistente non abbia adempiuto correttamente l’obbligo di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e che, di conseguenza, i nuovi provvedimenti emessi nell’ambito della procedura di selezione vadano dichiarati nulli poiché adottati in violazione del (o comunque al fine di eludere il) giudicato”*;

iv) ha pertanto condannato l’amministrazione regionale resistente a dare esatta e puntuale esecuzione alla sentenza ottemperanda e, quindi, a vagliare l’opportunità di individuare il Direttore dell’Ente Parco fra i candidati presenti nella prima terna elaborata, esplicando – se del caso – le ragioni per le quali nessuno dei candidati ivi presenti risponda ai requisiti richiesti dall’Amministrazione regionale.

11.5. In ragione dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di questo Consiglio e degli elementi rilevanti che si traggono dalle sentenze del T.a.r. per il Lazio, il Collegio ritiene che, pur con qualche contraddittorietà (cfr., in particolare, il §. 11.4.1., punto “iii.”, che sembrerebbe alludere a profili di eccesso di potere diversi dal difetto di motivazione), risulta evidente, specie dalla chiosa finale che conclude il discorso argomentativo sviluppato nella motivazione e precede il dispositivo della sentenza di cognizione (cfr., a tale riguardo, il §. 11.4.1., punto “vii.”), che i provvedimenti impugnati sono stati annullati per difetto di motivazione.

11.6. Correlativamente, però, ritiene il Collegio che non possa individuarsi alcun effetto conformativo che obblighi la Regione ad inserire nella terna dei nominativi anche il nominativo della dottoressa -OMISSIS- e, men che meno,

i nominativi degli altri soggetti indicati nella prima terna (che non sono neppure parte del presente giudizio). *In parte qua*, dunque, la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. -OMISSIS- ha pronunciato al di fuori del perimetro del giudicato enucleabile dalla sentenza del T.a.r. per il Lazio n. -OMISSIS-, avendo obbligato la Regione Lazio “*a vagliare l’opportunità di individuare il Direttore dell’Ente Parco fra i candidati presenti nella prima terna elaborata*”, senza che questo obbligo fosse stato accertato e pronunciato in quest’ultima sentenza.

11.6.1. Il convincimento del Collegio non è scalfito neppure dal passaggio della motivazione in cui il T.a.r., in sede di cognizione, evidenzia, con riferimento al secondo dei provvedimenti di nomina (riguardante il signor -OMISSIS- e che non contemplava più la dottoressa -OMISSIS-), che l’amministrazione regionale aveva “*già a disposizione la terna di soggetti idonei da cui attingere*”, tra i quali era ricompresa la dottoressa -OMISSIS-, in quanto nello stesso periodo, il Giudice di primo grado soggiunge che “*non [si] comprende[...] dunque la necessità di individuarne di diversi per provvedere alla sostituzione del primo*” (cfr. in particolare, il §. 11.4.1., punto “vi”). Quest’ultima puntualizzazione – mediante l’uso del verbo “comprendere” - connota l’illegittimità del provvedimento gravato in termini di difetto di motivazione.

11.6.2. Non muta, inoltre, il convincimento del Collegio, ed anzi lo rafforza, la deduzione del T.a.r. di cui al §. 11.4.1. punto “iv.” della sentenza di cognizione, riferita alla maggiore esperienza dell’interessata, in quanto “l’arbitrarietà” cui si fa riferimento si correla anche in questo caso a profili di difetto di motivazione, evidenziandosi che le ragioni giustificatrici della scelta di non includere il nominativo della dottoressa -OMISSIS- non risultano enucleabili né dal procedimento né dai provvedimenti di nomina.

11.6.3. Questo punto della motivazione rende peraltro manifesto che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, dalla Regione Lazio e

dall'Ente parco, l'annullamento non è stato pronunciato *sic et simpliciter* per un difetto di motivazione genericamente riferito al provvedimento di nomina del Direttore del Parco, bensì nella prospettiva dell'interesse a ricorrere della dottoressa -OMISSIS- e del suo interesse sostanziale al conseguimento del bene della vita.

Questo è lo specifico interesse accertato nel primo giudizio svoltosi innanzi al T.a.r. per il Lazio, ossia che l'amministrazione chiarisca, negli atti di individuazione della terna dei nominativi o in altro atto del procedimento, la ragione giustificatrice per la quale la dottoressa -OMISSIS- non è stata più contemplata nella terna di nominabili alla carica di Direttore.

Con riferimento agli atti impugnati, tale obbligo conformativo enunciato dalla sentenza n. -OMISSIS-, non risulta soddisfatto in alcuno degli atti del procedimento, mentre la motivazione dell'esclusione del nominativo della dottoressa -OMISSIS- è emersa unicamente negli scritti difensivi del presente giudizio, in maniera dunque inammissibile secondo gli orientamenti pacifici di questo Consiglio, in quanto motivazione "postuma".

11.7. Conseguentemente, risultava priva di errori in fatto o in diritto la declaratoria di nullità dell'atto gravato statuita dalla sentenza impugnata, anche se va corretta la motivazione della sentenza del T.a.r. per il Lazio n. -OMISSIS-, nella parte in cui ha pronunciato al di fuori del perimetro del giudicato enucleabile dalla sentenza del T.a.r. per il Lazio n. -OMISSIS-, laddove ha obbligato la Regione Lazio "a vagliare l'opportunità di individuare il Direttore dell'Ente Parco fra i candidati presenti nella prima terna elaborata".

Tuttavia, per effetto del sopravvenuto collocamento a riposo della dottoressa -OMISSIS- e della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., il ricorso proposto da quest'ultima va accolto ai soli fini della declaratoria di illegittimità del provvedimento e degli atti impugnati.

12. In definitiva, l'appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata con diversa motivazione, limitatamente alla declaratoria di illegittimità del provvedimento e degli atti impugnati.

13. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l'ordinario criterio della soccombenza e poste a carico esclusivamente della Regione Lazio, che ha data causa al presente contenzioso, in favore della dottoressa - OMISSIS-, sono liquidate in dispositivo. Si compensano nei confronti di tutte le altre parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 4306/2023, lo respinge e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dei provvedimenti impugnati ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a..

Condanna la Regione Lazio alla rifusione, in favore della dottoressa - OMISSIS-, delle spese del giudizio che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).

Compensa le spese del giudizio nei confronti delle altre parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Carbone, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Michele Conforti

IL PRESIDENTE
Luigi Carbone

IL SEGRETARIO